Comune di Modena
Settore Politiche Economiche e Sport
Servizio Attività Economico - Commerciali

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO COPERTO QUOTIDIANO DI GENERI ALIMENTARI DENOMINATO "MERCATO ALBINELLI"

- ai sensi art. 27 primo comma, lettera d. del D.Lgs. 114/98 -

INDICE

Art. 1 - Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.

Art. 2 - Giornate e orari di svolgimento del Mercato.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 4 - Subingresso.

Art. 5 - Altri obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

Art. 6 - Revoca dell'autorizzazione.

Art. 7 - Revoca e sospensione della concessione decennale di posteggio.

Art. 8 - Affidamento della gestione dei servizi accessori.

Art. 9 - Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera b.

Art. 10 - Posteggi vincolati a merceologia specifica o riservati ai produttori agricoli, ai sensi del D.Lgs.114/98 articolo 28 comma 15 e della L.R. 12/99.

Art. 11 - Spostamento di posteggio - c.d. miglioria, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera a.

Art. 12 - Scambio di posteggio, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera h).

Art. 13 - Ampliamento della superficie di posteggio.

Art. 14 - Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera a).

Art. 15 - Assenze.

Art. 16 - Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 17 - Norme igenico-sanitarie, ai sensi dell'articolo art. 28 comma 8 del D.Lgs. 114/98).

Art. 18 - Posteggi riservati ai produttori agricoli ai sensi dell' art. 2 comma 4 ed art. 6 comma 8 della L.R. 12/99).

Art. 19 - Sanzioni.

Art. 20 - Progetti di qualificazione e promozione generale del mercato promossi dal Consorzio degli operatori: procedure e obblighi deliberativi fra i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 21 - Notifica del Regolamento e norme transitorie

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO QUOTIDIANO DI GENERI ALIMENTARI DENOMINATO "MERCATO ALBINELLI"

Art. 1 – Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione del mercato comunale coperto su aree pubbliche denominato "Mercato Albinelli" (di seguito anche "Mercato") posto in via Albinelli 13/A, destinato esclusivamente all'esercizio quotidiano di generi alimentari ed affini (fiori e piante) nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
2. Il Mercato ha sede nel complesso patrimoniale appositamente destinato dal Comune di Modena, compreso tra via Albinelli, via Mondatora e piazza XX Settembre, per un totale di 87 (ottantasette) posteggi, di cui n. 40 (quaranta) collocati entro stand (ovvero dentro i muri) e n. 47 (quarantasette) costituiti da banchi fissi (ovvero al di sotto delle pensiline). Il Mercato comprende inoltre spazi ad uso magazzino per complessivi mq 273,35 (duecentosettantatre/35) in cui non è consentito l'esercizio del commercio su aree pubbliche, come da planimetrie allegate.
3. ll Mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99 è a merceologia esclusiva, essendo consentita la commercializzazione dei soli prodotti alimentari ed affini, questi ultimi da intendersi come fiori e piante._Nel Mercato possono essere commercializzati tutti i generi alimentari, fermo il rispetto della normativa igienico- sanitaria e con le modalità e le limitazioni di seguito indicate. Nei 40 posteggi collocati entro gli stand (ovvero dentro i muri, come da planimetria allegata) possono essere commercializzati tutti i prodotti alimentari ad esclusione di frutta, verdura, pesce e molluschi, è esclusa anche la commercializzazione di fiori e piante. Nei 47 posteggi costituiti da banchi fissi (ovvero al di sotto delle pensiline, come da planimetria allegata) possono essere commercializzati tutti i prodotti alimentari ad esclusione dei pesce e molluschi, possono altresì essere commercializzati piante e fiori. Non è comunque ammessa la trasformazione delle strutture di vendita, da banchi fissi ad altro, finalizzata all'ampliamento o trasformazione della gamma merceologica.
4. I posteggi costituiti da banchi fissi identificati ai numeri 53 - 54, 55 - 56, 57, 58 di cui all'allegata planimetria, sono vincolati alla commercializzazione esclusiva di pesce e molluschi. Lo stand identificato con il numero 1, di cui all'allegata planimetria, è destinato esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Le aree, all'interno della zona degli stand/box, identificate con i numeri 6, 19 e 20, 42, 44/45 unitamente al 46 e 73 come da planimetria allegata, sono destinate esclusivamente ad attività di servizio al funzionamento del mercato o d'integrazione dell'offerta del mercato medesimo. Dette aree potranno essere assegnate tramite bando o affidate, tramite apposita convenzione, al Consorzio di operatori o al soggetto gestore di cui al successivo art. 8. per lo svolgimento di attività affidate o per l'insediamento di attività di servizio che completino e integrino l'offerta alla clientela, fatta esclusione delle attività di commercio su aree pubbliche. Il Dirigente del competente settore comunale provvederà con proprio atto a definire le modalità e le condizioni di tale assegnazione.
5. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.98 n°114 (di seguito anche "D.Lgs. 114/98"), dalla Legge della

Regione Emilia - Romagna 25.06.99 n°12 (di seguito anche "L.R. 12/99") e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia – Romagna 26.07.99 n. 1368 (di seguito anche "Deliberazione n. 1368/99), dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento del Mercato.

1. Il mercato è quotidiano e l'orario di vendita obbligatorio è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98, e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
2. Per periodi particolari o in occasioni straordinarie gli orari potranno essere temporaneamente modificati con apposite ordinanze sindacali.

Art. 3 – Autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione decennale del posteggio sono regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente e dal presente Regolamento.
2. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune comunica alla Regione Emilia – Romagna (di seguito anche "Regione"), l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 1., lettera b, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'elenco di cui al comma precedente verrà esposto all'Albo Pretorio del Comune congiuntamente al Bando comunale contenente - tra l'altro - le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, gli eventuali vincoli di carattere merceologico e i criteri di concessione dei posteggi.
4. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" (ai sensi dell'art. 28 comma 1., lettera a. del D.Lgs. 114/98) relativa ad uno dei posteggi posti a bando, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione di posteggio.
5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente del competente settore comunale provvederà al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto - in caso di domande concorrenti - dei seguenti criteri di priorità (ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2. lettera c):
   a. maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;
   b. in caso di parità verranno considerati gli ulteriori criteri previsti dal Bando comunale.
6. L'assegnazione conseguente a ciascun bando comunale deve riguardare un solo posteggio per operatore (ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2, lettera c.), l'operatore assegnatario dovrà attivarsi nello scrupoloso rispetto di quanto stabilito nel bando di gara. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici (es. stand) atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari,

potranno essere assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali requisiti.

7. La concessione di posteggio ha durata decennale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.114/98, ed è eventualmente rinnovabile d'ufficio alla scadenza.

8. Lo spostamento del posteggio effettuato ai sensi del successivo articolo 9 comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio del posteggio effettuato ai sensi dei successivi artt. 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 4.

9. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni, ai sensi dell'articolo 4 comma 1. della L.R. 12/99.

10. Ogni titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio è obbligato:
    a. al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune;
    b. al pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori, corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, sorveglianza, amministrazione, ecc.) ed alla manutenzione della struttura mercatale;
    c. alla costituzione della cauzione di cui al successivo articolo 5;
    d. alla stipula della polizza assicurativa di cui al successivo articolo 5;
    e. al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

    In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta per mancato pagamento degli oneri dovuti, il titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e alle spese relative ai servizi accessori.

11. Ogni operatore può detenere al massimo due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della L.R. 12/99.

12. Nel Mercato non sono previste assegnazioni provvisorie (c.d. in "spunta") dei posteggi temporaneamente lasciati liberi dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 4 – Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/99, comporta:
    a. l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
    b. il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera c.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato comunicazione regolare e completa di subingresso, sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione e concessione decennale di posteggio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "*de cuius"* per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività, ai sensi della L.R. 12/99 art. 4 comma 2. Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta/comunicazione, sono reintestati al proprietario.
7. Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone, della quota relativa ai c.d. servizi accessori e alla manutenzione ai sensi del precedente articolo 3., nonché alla costituzione della cauzione e alla stipula della polizza assicurativa, di cui al successivo articolo 5. La costituzione della cauzione e la stipula della polizza assicurativa costituiscono condizione necessaria per la volturazione del titolo e l'esercizio dell'attività. Resta inteso che per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà riferimento all'art. 2560 del Codice Civile.

Art. 5 – Altri obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio dovrà costituire un deposito cauzionale pari a 8 (otto) mensilità del canone vigente, anche sotto forma di fideiussione bancaria a garanzia del regolare pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e della quota relativa ai c.d. servizi accessori di cui al precedente art. 3 comma 10. Con apposito atto, il dirigente del competente settore comunale stabilirà modalità e termini di costituzione del suddetto deposito o fideiussione da parte degli operatori titolari, nonché i criteri di escussione per il mancato pagamento del canone e della quota dei c.d. servizi accessori. Il deposito o la fideiussione bancaria saranno riconsegnati al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare una somma fino alla concorrenza di ogni suo credito per il mancato pagamento del canone e della quota relativa ai c.d. servizi accessori e della manutenzione, ai sensi del precedente articolo 3, nonché per la rifusione di eventuali danni.
2. In caso di escussione parziale o totale della cauzione effettuata dal Comune, ai sensi del precedente comma, l'operatore titolare di autorizzazione e concessione di posteggio è obbligato al suo integrale ripristino entro i successivi 2 (due) mesi.
3. Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dell'uso degli spazi concessi. Con apposito atto il dirigente del competente settore comunale stabilirà modalità e termini di presentazione della polizza assicurativa da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

Art. 6 – Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata - ai sensi del D.Lgs. 114/98 articolo 29 comma 4 lettera b, e della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 - nei seguenti casi:
   a. il titolare perda i requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 114/98;
   b. il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità, ai sensi della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 lettera b;
   c. revoca dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi del successivo articolo 7 comma 1, lettera c;
   d. decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento del canone, servizi accessori, mancata costituzione o ripristino della cauzione e polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 1, lettera d;
   e. restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo articolo 13.

Art. 7 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione decennale di posteggio.

1. La cessazione della concessione decennale di posteggio può avvenire - prima della decorrenza del termine stabilito – per i seguenti motivi:
   a. rinuncia del titolare;
   b. revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni del titolare, prioritariamente nello stesso mercato e in subordine, in altra area individuata dal Comune, ai sensi della L.R. 12/99 art. 5, comma 3;
   c. decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi nell'anno anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore, ai sensi del D.Lgs. 114/98, articolo 29, comma 4 lettera b e giustificati come previsto al successivo articolo 15;
   d. in caso di mancato pagamento del canone o della quota dei c.d. servizi accessori di cui all'art. 3. comma 10, o nel caso di mancata costituzione o ripristino della cauzione e della polizza assicurativa di cui all'art 5., il Comune provvederà a sospendere l'attività di vendita per un periodo di 20 giorni, ai sensi dell'art. 29 comma 3. del D.Lgs 114/98 e s.m.i. Decorsi i suddetti 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al regolare pagamento del canone o costituzione / ripristino della cauzione o stipula della polizza, la concessione decennale di posteggio decadrà automaticamente.
   e. revoca dell'autorizzazione amministrativa;

2. La concessione decennale di posteggio è sospesa, ai sensi del D.Lgs. 114/98 art. 29 comma 4 lettera b. e della L.R. 12/99, art. 5 comma 2, nei seguenti casi:
   a. mancato pagamento del canone annuale di cui al precedente articolo 3 comma 10, entro i termini previsti;
   b. mancato pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori e della manutenzione di cui al precedente articolo 3 comma 10, entro i termini previsti;
   c. mancata costituzione o ripristino della cauzione o della polizza assicurativa, di cui al precedete articolo 5, entro i termini previsti;

3. La sospensione della concessione di posteggio di cui al presente articolo ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, di

quanto dovuto al Comune o alla costituzione / ripristino della cauzione e della polizza assicurativa. Il mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza ai fini della revoca del posteggio, ai sensi del precedente comma 1 lettera c.

Art. 8 – Affidamento della gestione dei servizi accessori.

1. Ai sensi dell'art. 6 settimo comma della L.R. 12/99, il Comune potrà affidare la gestione dei servizi accessori del Mercato a:
   a. un consorzio di operatori (di seguito anche "Consorzio") che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio del Mercato;
   b. un soggetto gestore (di seguito anche "Gestore"), selezionato tramite apposita procedura pubblica, salvo cause di forza maggiore.

   Entrambe le forme di gestione devono essere regolate da una specifica convenzione che – tra l'altro - definisce:
   - oggetto, durata, responsabilità;
   - uso della struttura del Mercato;
   - gestione dei servizi accessori e della manutenzione;
   - canone, spese di gestione e assicurazioni;
   - obblighi del Consorzio o del Gestore;
   - controlli, risoluzione della convenzione e definizione delle controversie.

   Resta comunque salvo l'obbligo del Consorzio o del Gestore di sottoporre i criteri e le norme di gestione al controllo del Comune.

2. A seguito dell'affidamento della gestione del Mercato ai sensi del precedente comma gli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio avranno - tra l'altro - i seguenti obblighi nei confronti del Consorzio o del Gestore:
   a. pagamento del canone annuo di concessione ai sensi del precedente articolo 3 comma 10, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;
   b. pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessarie al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, sorveglianza, amministrazione, ecc.) ed alla manutenzione della struttura mercatale, ai sensi del precedente articolo 3 comma 10, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;
   c. corrispondere le somme dovute quale conguaglio delle spese di cui ai commi precedenti;
   d. costituire, tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione e negli in appositi atti del dirigente del competente settore comunale, il deposito cauzionale previsto dal precedente articolo 5, cosi come definito nell'apposita convenzione a carico del Consorzio o del Gestore;
   e. stipulare, tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione e negli appositi atti del dirigente del competente settore comunale, le assicurazioni previste nel precedente articolo 5 così come definite nell'apposita convenzione a carico del Consorzio o del Gestore.

   Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del presente comma, dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio al Consorzio o al Gestore secondo le modalità e nell'importo previsto dall'apposita convenzione stipulata tra Consorzio o Gestore e il Comune, e dai relativi atti correlati.

Il Consorzio o il Gestore dovranno corrispondere al Comune - tra l'altro - un canone per la gestione del mercato e l'utilizzo della struttura, secondo quanto previsto nell'apposita convenzione.

3. Resta inteso che il Consorzio o il Gestore è obbligato ad esigere dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, un canone annuo, nonché ad applicare criteri per la ripartizione dei c.d. servizi accessori, della manutenzione, del deposito cauzionale e delle assicurazioni, in conformità ai criteri stabiliti dal Comune con specifici atti, ed in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

Art. 9 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera b.

1. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o spostamento del Mercato, l'Amministrazione - sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori - definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla riassegnazione degli stessi. Il Dirigente del competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, di cui al successivo articolo 14.
2. Qualora il Mercato per cause di forza maggiore, ivi compresa la totale o parziale ristrutturazione, dovesse restare chiuso per oltre 3 (tre) mesi senza che sia stata assegnata la nuova area di cui al comma precedente, il canone sarà ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura dovuto e all'impatto dell'intervento sulle attività di vendita e, dal momento del termine dei lavori, rivalutato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in ragione dell'aumento di valore della struttura dovuto all'effettuazione delle opere di ristrutturazione.

Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica o riservati ai produttori agricoli, ai sensi del D.Lgs.114/98 articolo 28 comma 15 e della L.R. 12/99.

1. I posteggi liberi, fino ad un massimo del 2% (due per cento) dei posteggi in organico di mercato (arrotondando la cifra all'unità superiore in caso di decimali) possono essere vincolati a merceologie specifiche complementari o affini al settore alimentare, non presenti o carenti sul mercato; un ulteriore 2% (due per cento) dei posteggi in organico (arrotondando la cifra all'unità superiore in caso di decimali) può essere riservato all'assegnazione a produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., ai sensi della L.R. 12/99 art.6 comma 8.
2. In tal caso tali posteggi, previa acquisizione di parere delle Associazioni di categoria, saranno messi a bando per l'assegnazione ad operatori di commercio o a produttori agricoli secondo le rispettive modalità (articolo 3 per i posteggi vincolati a merceologia specifica ed articolo 18

per i posteggi riservati ai produttori agricoli, del presente Regolamento), con la specifica del vincolo merceologico o della categoria di assegnazione previsti.

3. Il titolare di posteggio vincolato ai sensi del presente articolo, deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso, tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 – Spostamento di posteggio - c.d. miglioria, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera a.

1. Il Comune, preliminarmente alla trasmissione alla Regione della comunicazione di cui al precedente articolo 3 comma 2 relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio e pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici (es. stand) atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali servizi.
3. Le domande verranno accolte, nel rispetto del presente Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
4. In caso di domande concorrenti verranno convocati in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede si assegneranno i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo articolo 14, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
5. Qualora i titolari convocati all'assemblea di cui al precedente comma, siano impossibilitati a parteciparvi, potranno farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
6. I titolari convocati all'assemblea di cui al comma 4 perderanno il diritto all'assegnazione del posteggio qualora non si presentino personalmente o a mezzo delegato.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – Scambio di posteggio, ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera h.

1. Le domande di scambio di posteggi possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, posteggi dotati di

requisiti specifici (es. stand), atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 – Ampliamento della superficie di posteggio.

1. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione n. 1368/99 punto 2 lettera i, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 (ottanta) metri quadrati.
2. L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria del Mercato.
3. Il Comune per motivi di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al presente articolo, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.
4. L'ampliamento di superficie di posteggi contigui qualora comporti l'esecuzione di opere murarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: demolizioni o edificazioni di pareti, interventi sugli impianti, ecc.) è ammesso solo previo nulla osta del Comune.

Art. 14 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio[1], ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 7 lettera a).

1. Presso il settore competente del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del Mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati nonché l'elenco dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio (c.d. pianta organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna, di norma a cadenza bimestrale, la graduatoria dei titolari di posteggio.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

[1] Secondo quanto disposto alla lett. a) del punto 7 della Deliberazione 1368/99, il Comune deve stilare la graduatoria dei titolari di posteggio. Tale graduatoria verrà utilizzata in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato e si forma applicando le seguenti priorità:

a. maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione);

b. in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, rilevabile dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi di legge.

Art. 15 – Assenze.

1. L'assenza del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo e prorogata per oltre quattro mesi nell'anno solare può costituire motivo di revoca della concessione, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 7, fatto salvo quanto previsto nel comma d. del citato art. 7.
2. Ai sensi dell'articolo 29 comma 4 lettera b del D.Lgs. 114/98, non sono conteggiati:
   a. l'assenza determinata da malattia, gravidanza o cause di forza maggiore, purché entro i 7 giorni successivi sia presentata al Comune idonea documentazione. Le assenze per i suddetti motivi sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
   b. il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte, che chieda la sospensione dell'autorizzazione.
3. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'articolo 29, comma 4 lettera b del D.Lgs 31.03.98 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 16 – Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

1. E' obbligatorio tenere a disposizione presso il posteggio l'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio, in originale.
2. La merce di vendita deve essere collocata sul banco di vendita negli spazi appositamente previsti ed indicati nell'autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
3. Nel corso dell'attività il posteggio non dovrà rimanere incustodito, salvo cause di forza maggiore.
4. L'uso del posteggio non può essere concesso totalmente o parzialmente a terzi.
5. Tutto il personale occupato presso il posteggio dovrà avere regolare rapporto di lavoro inquadrato ai fini previdenziali e contributivi. Le aree concesse devono essere occupate esclusivamente con le derrate e le attrezzature inerenti la vendita.
6. I posteggi e gli altri spazi concessi ai singoli titolari devono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività di vendita ovvero per le attività autorizzate e compatibili con la destinazione del Mercato secondo la normativa vigente e in modo da non comportare, in ogni caso, pregiudizio alla sicurezza, stabilità e decoro del Mercato. In particolare è vietato:
   a. svolgere ogni attività pericolosa, insalubre, contraria al buon costume o all'ordine pubblico, ovvero tale da pregiudicare il normale svolgimento delle altre attività, anche tramite immissione di rumori, fumi, odori;
   b. occupare, anche temporaneamente, le parti comuni, ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare in qualsiasi modo la circolazione nel Mercato;
   c. entrare nel Mercato con veicoli, comprese le biciclette, anche se condotti a mano e anche in orario di chiusura;
   d. costituire o mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplodente, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile non conforme alla normativa vigente;

e. appoggiare sui pavimenti oggetti di peso superiore ai limiti di carico delle solette, utilizzare le canalizzazioni o gli impianti per scopi difformi della loro specifica destinazione;
d. immettere nelle condutture di scarico delle acque bianche o luride o direttamente nella rete fognaria acidi, diluenti, solventi, prodotti o materiali infiammabili, occludenti o comunque pericolosi;
f. installare apparecchi a combustione senza espressa autorizzazione, non conformi alla normativa vigente;
g. installare, senza espressa autorizzazione, antenne radio televisive o altri impianti similari;
h. attirare i clienti del Mercato con grida o schiamazzi;
i. custodire imballaggi vuoti nei posteggi e negli stand;
l. permanere durante le ore di chiusura del Mercato, salvo autorizzazione del Comune, da rilasciarsi unicamente per comprovati motivi di necessità;
m. installare impianti di qualsiasi natura e/o modificare gli arredi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Qualsiasi modifica al posteggio, stand, magazzino o atri spazi dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Comune;
n. svolgere le attività di vendita fuori dagli spazi del posteggio in concessione.

7. Tutti gli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio hanno inoltre l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita delle singole qualità di derrate. I titolari non potranno rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico, avranno inoltre l'obbligo di mantenere gli strumenti di pesatura puliti, nonché in perfette e regolari condizioni di funzionamento e ben in vista ai clienti del Mercato.

8. Tutti i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio hanno l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

9. Le parti comuni, gli impianti ed i servizi comuni devono essere utilizzati dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio in modo da non modificarne la destinazione, da non arrecarvi danno e da non impedirne l'uso da parte degli utilizzatori a qualsiasi titolo o dei clienti del Mercato. Non deve in alcun modo essere ostacolato o limitato l'accesso ed il passaggio attraverso le parti comuni ed il loro libero godimento in conformità alla destinazione di Mercato. In particolare, devono essere sempre mantenute sgombre ed accessibili le uscite di sicurezza ed i corridoi di evacuazione e non deve essere ostacolato l'accesso alle apparecchiature di sicurezza ed ai mezzi antincendio.
I rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori che devono essere immessi esclusivamente nei rispettivi spazi e/o contenitori espressamente predisposti per la raccolta, rispettando gli orari che verranno stabiliti dagli organi preposti. E', in ogni caso, vietato disperdere, incenerire o bruciare scarti, detriti o rifiuti sia solidi che liquidi, nel Mercato.

10. Il personale apposito dovrà provvedere alla pulizia giornaliera ed al lavaggio del mercato, secondo le norme del servizio concordate con la ditta appaltatrice ed a mantenere costantemente un buon livello di igiene e di pulizia di tutte le parti, gli impianti ed i servizi comuni. I titolari sono responsabili della conservazione e della manutenzione dei locali e delle aree loro concesse. I titolari dovranno provvedere, al termine delle vendite, a ricoprire le derrate rimaste invendute e giacenti, con un telo della grandezza e colore stabiliti dal Comune. Durante le vendite detto telo dovrà essere avvolto o ripiegato dietro la testata del banco o in

altro luogo non visibile. Per consentire la pulizia del pavimento non potranno essere conservate derrate, merci, cassette e materiali deperibili ad una quota inferiore a centimetri 50 (cinquanta) dal piano di calpestio. La pulizia degli stand, banchi, posteggi e magazzini deve essere eseguita a cura e sotto l'esclusiva responsabilità dei singoli concessionari.
I titolari provvederanno autonomamente a mantenere un buon livello di igiene e di pulizia degli spazi concessi, ed, in particolare:

a. devono provvedere a depositare i rifiuti e le immondizie negli appositi contenitori, curandone la differenziazione secondo le modalità stabilite dal Comune;
b. non devono arrecare intralcio al pubblico qualora si rendessero indispensabili trasporti di merce durante gli orari di apertura al pubblico del mercato;
c. non devono utilizzare detergenti o prodotti similari di pulizia che emanino odori sgradevoli nel Mercato;
d. devono evitare ogni gocciolamento di acqua o altri liquidi sulla pavimentazione del Mercato, non conforme alla corretta gestione dell'attività;
e. non possono utilizzare le parti comuni come deposito di materiali, rifiuti o simili per lavori di pulizia interna ed esterna, come per ogni altra attività di manutenzione.

11. Tutto ciò che è suscettibile di influire sull'estetica del Mercato, comprese le insegne dei singoli esercizi, dovrà essere conforme alle prescrizioni tecnico-architettoniche del Comune. Con successivo atto del Dirigente del competente settore comunale potranno essere specificati e comunicati i relativi e specifici obblighi.
Inoltre, i titolari non potranno in alcun caso attaccare manifesti, volantini, altro materiale o apporre scritte sulle parti comuni del Mercato. E' obbligo dei titolari, in tutti i casi in cui utilizzino materiali di diffusione pubblicitaria di qualunque tipo, inserire negli stessi il nome e il logo del Mercato.
I titolari dovranno tenere ordinate, durante il periodo di apertura al pubblico del Mercato, tutte le parti del loro esercizio visibili al pubblico.

12. All'interno del Mercato è inoltre vietato:
    a. esercitare il commercio itinerante;
    b. fumare;
    c. ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
    d. gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
    e. introdurre cani o altri animali;
    f. l'accesso al mercato di veicoli comprese le biciclette, anche se condotte a mano.
13. Tutti i carrelli o le altre strutture mobili appartenenti agli operatori dovranno essere debitamente contrassegnati, in modo indelebile, con il numero del posteggio del titolare.
14. Resta inteso che il Dirigente del competente settore comunale potrà ulteriormente disciplinare / specificare con appositi atti, altre condizioni utili alla corretta gestione.

Art. 17 – Norme igenico - sanitarie, ai sensi dell'articolo art. 28 comma 8 del D.Lgs. 114/98).

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, il comportamento igienico - sanitario e l'igiene del personale addetto sono soggetti alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a centimetri 50 (cinquanta) dal piano di calpestio.
3. Gli attestati di formazione del personale alimentarista e i titoli equipollenti, devono essere

esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitarie, i posteggi dotati di requisiti specifici, atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitario, devono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 18 – Posteggi riservati ai produttori agricoli ai sensi dell' art. 2 comma 4 ed art. 6 comma 8 della L.R. 12/99).

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, previsti con apposito atto, per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione decennale.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Dirigente del competente settore comunale ne da' notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
3. I soggetti di cui al D.Lgs. 228/2001 e successive modificazioni, ad avvenuta pubblicazione degli eventuali posteggi disponibili, presentano domanda contestuale di autorizzazione amministrativa alla vendita e di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, allegando la dichiarazione del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio decennali, avviene in base alla graduatoria formata in relazione all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e successive modificazioni con la quale l'interessato dichiara l'inizio dell'attività con riferimento anche alla data risultante al Registro Imprese della C.C.I.A.A., in qualità di produttore agricolo.
5. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
   a. perda la qualifica di produttore agricolo;
   b. non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi nell'anno solare, salvo le assenze per malattia, gravidanza o cause di forza maggiore, secondo quanto previsto dal precedente articolo 15 e fatto salvo quanto previsto nel comma d. dell'art. 7.
6. Per quanto non previsto specificatamente nel presente articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 19 – Sanzioni.

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:
   a. vendere prodotti non appartenenti al genere dei prodotti alimentari ed affini o prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio;
   b. esercitare il commercio itinerante nel Mercato;
   c. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

3. Le violazioni di cui ai commi 1, 3, e 8 del precedente articolo 16 sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 462,00. Le restanti violazioni di cui al precedente articolo 16 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento diverse da quelle indicate ai precedenti commi del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 462,00.

5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni.

6. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma 2 (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 114/98, il Dirigente del competente settore comunale può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 2 (due) giornate consecutive di mercato.

7. Il mancato:
   a. pagamento del canone annuale di cui al precedente articolo 3, entro i termini previsti;
   b. pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori e della manutenzione di cui al precedente articolo 3., entro i termini previsti;
   c. costituzione o ripristino della cauzione o della polizza assicurativa, di cui al precedete articolo 5, entro i termini previsti;

   da parte del titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, comportano la sospensione dell'attività di vendita per 20 giorni, decorsi i quali la concessione decadrà automaticamente, ai sensi di quanto previsto nel comma d. del precedente articolo 7.

Art. 20 – Progetti di qualificazione e promozione generale del mercato promossi dal Consorzio degli operatori: procedure e obblighi deliberativi fra i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.

1. Il Consorzio di cui all'art. 8 comma 1 sub a., sentita l'Amministrazione comunale, potrà promuovere progetti di qualificazione e promozione generale del mercato anche riferiti a opere di miglioramento strutturale che necessitino - tra l'altro - della compartecipazione finanziaria di tutti i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio. In tal caso i progetti dovranno prevedere le seguenti obbligatorie procedure:
   a.il Consorzio provvederà a proporre gli interventi debitamente documentati (in termini di obiettivi generali perseguiti dal progetto, piano finanziario e fattibilità tecnica) al Comitato Tecnico di cui all'art. 5 della vigente Convezione di affidamento della gestione, al fine di ottenere il previsto parere consultivo;
   b.il Consorzio provvederà successivamente a deliberare in assemblea consortile il relativo progetto tenendo conto del suddetto parere consultivo espresso dal Comitato tecnico;
   c.il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione comunale, provvederà infine a convocare un'assemblea di tutti i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio finalizzata a ottenere formale consenso all'attuazione e alla relativa compartecipazione finanziaria degli interventi espressa da almeno 2/3 degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio. Gli operatori assenti all'Assemblea potranno

formulare per iscritto la loro scelta;

d.in caso di ottenimento di formale consenso di almeno 2/3 degli operatori titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, l'Amministrazione provvederà ad autorizzare il Consorzio a ripartire fra tutti gli operatori del mercato il costo di compartecipazione dell'intervento nella c.d. quota dei servizi accessori di cui all'art. 3 comma 10 sub b del presente Regolamento.

Resta inteso che il Consorzio dovrà in ogni caso:

a) ottenere le autorizzazioni amministrative relative al progetto proposto;

b) garantire il pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune, di cui all'art. 3 comma 10 sub a.

Art. 21 – Notifica del Regolamento e norme transitorie.

1. Il presente Regolamento è notificato a tutti i titolari di autorizzazione e concessione decennale di posteggio.
2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle disposizioni del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Dirigente competente con propria determinazione.